

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LA CORRETTA DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO

In occasione della approvazione dei bilanci di chiusura dell'esercizio, una delle operazioni che debbono essere effettuate sotto il profilo contabile è quella della corretta rappresentazione di quanto viene determinato nella successiva delibera di approvazione, sia con riferimento alla destinazione dell'utile di esercizio che alla copertura o rinvio della perdita eventualmente conseguita.

Le scritture che riguardano l'utile dell'esercizio, inoltre, interessano anche gli imprenditori in regime di contabilità ordinaria che, seppur non obbligati ad un percorso di approvazione formale del bilancio (ditte individuali e società di persone), debbono in ogni caso contabilizzare la destinazione dell'utile o della perdita al Patrimonio netto, tenendo conto degli eventuali prelievi in conto utili effettuati nel corso dell'esercizio (azione, quest'ultima, vietata per le Srl o per le Spa che non possono distribuire utili in corso di formazione).

La destinazione dell'utile nelle società di capitali

L'utile dell'esercizio conseguito da una società di capitali può essere:

- ➔ accantonato ad una o più riserve del patrimonio netto;
- ➔ attribuito a determinate categorie di soggetti (ad esempio, soci fondatori, promotori, agli amministratori, ecc.);
- ➔ utilizzato a copertura di perdite pregresse;
- ➔ portato in aumento del Capitale sociale;
- ➔ rinviato a futuri esercizi;
- ➔ distribuito ai soci.

Esaminiamo nel dettaglio alcune delle ipotesi sopra viste.

Accantonamento alle riserve del Patrimonio netto

Va in *primis* ricordato che l'art.2430 del codice civile stabilisce che: *“dagli utili netti annuali risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva (detta, appunto, riserva legale), fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale sociale. La riserva deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione”*.

Oltre alla riserva legale può essere necessario effettuare un accantonamento a riserve statutarie, cioè riserve la cui costituzione è prevista e regolamentata dallo statuto, e riserve facoltative, cioè decise al momento in cui viene deliberata la distribuzione degli utili.

L'assemblea dei soci di una società per azioni può deliberare la destinazione dell'utile dell'esercizio alla Riserva per acquisto azioni proprie (art.2457-ter c.c.).

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

Con riferimento alla destinazione dell'utile di esercizio, quindi, la prima cosa che occorre prendere in esame è l'ammontare della riserva legale rispetto al Capitale sociale prima di effettuare la destinazione dell'utile di esercizio, al fine di verificare il rispetto della previsione contenuta nell'art.2430 c.c..

Si vedano i seguenti due esempi.

Esempio 1 RISERVA LEGALE INCAPIENTE

Utile netto dell'esercizio x: €50.000

Capitale sociale al 31/12/anno x:€120.000

Riserva legale al 31/12/ anno x:€10.000

Innanzitutto occorre verificare se la riserva legale ha raggiunto o meno il quinto del Capitale sociale.

Nel nostro esempio:

Capitale sociale 120.000 x 1/5 = €24.000– limite di 1/5 del Capitale sociale

Dato che la riserva ammonta a €10.000, ed è quindi inferiore al limite di 1/5 del Capitale sociale, occorre procedere al calcolo della quota di utili da accantonare a riserva.

Accantonamento a riserva legale:

Utile netto dell'esercizio 50.000 x 1/20 = €2.500

Valore della riserva dopo l'accantonamento dell'utile: 10.000 + 2.500 = €12.500.

Esempio 2 RISERVA LEGALE CAPIENTE

Utile netto dell'esercizio x: €50.000

Capitale sociale al 31/12/anno x:€200.000

Riserva legale al 31/12/ anno x:€40.000

Innanzitutto occorre verificare se la riserva legale ha raggiunto o meno il quinto del capitale sociale.

Nel nostro esempio:

Capitale sociale 200.000 x 1/5 =€40.000 – limite di 1/5 del Capitale sociale

Dato che la riserva ammonta a €40.000, ed è quindi pari al limite di 1/5 del Capitale sociale, non è necessario effettuare un ulteriore accantonamento di utili a riserva legale.

In presenza di utile di esercizio, inoltre, la verifica del rispetto del limite raggiunto dalla riserva legale appare come azione necessaria ma non sufficiente per assicurare la corretta destinazione dell'utile.

Occorre, infatti, a tal proposito verificare il contenuto dello statuto sociale al fine di riscontrare possibili ed ulteriori obblighi di accantonamento.

Si veda il seguente esempio.

Esempio 3 RISERVA LEGALE INTERESSATA DA PREVISIONI STATUTARIE

Utile netto dell'esercizio x: €50.000

Capitale sociale al 31/12/anno x:€200.000

Riserva legale al 31/12/ anno x:€10.000

Lo statuto prevede che, alla quota di utili netti da accantonare a riserva legale prevista dalla legge, si debba affiancare un ulteriore 1% degli utili netti fino a quando la riserva non ha raggiunto la quinta parte del Capitale sociale

Innanzitutto occorre verificare se la riserva legale ha raggiunto o meno il quinto del Capitale sociale.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Nel nostro esempio:

Capitale sociale 200.000 x 1/5 = €40.000 – limite di 1/5 del Capitale sociale

Dato che la riserva ammonta a €10.000, ed è quindi inferiore al limite di 1/5 del Capitale sociale, occorre procedere al calcolo della quota di utili netti da accantonare a riserva.

Accantonamento a riserva legale:

Utile netto dell'esercizio 50.000 x 1/20 = €2.500 – accantonamento previsto dalla legge

Utile netto dell'esercizio 50.000 x 1% = €500 – accantonamento previsto dallo statuto

Valore della riserva dopo l'accantonamento dell'utile: 10.000 + 2.500 + 500 = €13.000.

Copertura delle perdite

La perdita d'esercizio risultante dal bilancio di una società di capitali può essere coperta con varie modalità:

- ➔ mediante l'utilizzo dei fondi di riserva ed eventualmente di utili portati a nuovo o dell'avanzo utili;
- ➔ mediante la riduzione del Capitale sociale;
- ➔ con il rinvio della perdita al futuro e la successiva copertura con gli utili conseguiti.

Ovviamente nulla vieta di poter impiegare un procedimento misto, ovvero di coprire la perdita combinando in vario modo queste varie modalità.

In tema di copertura delle perdite d'esercizio occorre ricordare quanto previsto dal codice civile agli articoli 2446 e 2447 per quanto riguarda le società per azioni e agli articoli 2482-*bis* e 2482-*ter* per quanto concerne le società a responsabilità limitata che disciplinano le ipotesi di riduzione del capitale di oltre un terzo per effetto di perdite e di riduzione del capitale al di sotto del limite legale.

In queste due ipotesi, infatti, dovranno essere adottati particolari accorgimenti: al verificarsi di una perdita d'esercizio una delle modalità di copertura della stessa, usata più frequentemente è l'impiego delle riserve. Alcune riserve sono costituite accantonando negli anni floridi una parte degli utili conseguiti proprio con lo scopo di impiegare tali somme per l'eventuale copertura di perdite in anni meno favorevoli. Attenzione, però, che non tutte le riserve possono essere utilizzate per la copertura di perdite.

Possono essere impiegate a tale scopo:

- ➔ la riserva legale;
- ➔ la riserva da sovrapprezzo azioni;
- ➔ la riserva da rivalutazione;
- ➔ le riserve statutarie e quelle straordinarie;
- ➔ le riserve da valutazione delle partecipazioni con metodo del Patrimonio netto;
- ➔ la riserva da utili su cambi.

Vediamo contabilmente come va effettuata la registrazione attraverso un esempio.

Esempio

La Givigomma Srl ha rilevato una perdita dell'esercizio pari a €50.000.

In bilancio troviamo una riserva straordinaria pari a €32.000 e una riserva legale di €67.000.

La perdita è stata rilevata con la seguente scrittura:

Perdita d'esercizio	a	Conto economico	50.000
---------------------	---	-----------------	--------

La perdita viene coperta utilizzando interamente la riserva straordinaria e per la parte restante la riserva legale.

La scrittura da redigere è la seguente:

Diversi	a	Perdita d'esercizio	50.000
Riserva straordinaria		32.000	
Riserva legale		18.000	

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Ovviamente oltre alle riserve disponibili, l'impresa può coprire le perdite subite con eventuali utili portati a nuovo o avanzi utili.

Distribuzione ai soci

Nel distribuire gli utili ai soci occorre tenere presente che non *possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato* (art.2433, co.2 c.c.).

Inoltre, *se si verifica una perdita del Capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente* (art.2433, co.3 del codice civile).

Nel caso in cui in bilancio siano presenti costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità capitalizzati, fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati (articolo 2426 numero 5 c.c.).

Nel distribuire i dividendi ai soci occorre anche tenere presente di particolari diritti di natura patrimoniale eventualmente riconosciuti a categorie di azioni o di strumenti finanziari o da eventuali patrimoni destinati costituiti ai sensi degli artt.2447-bis e seguenti.

Attribuzione a particolari categorie di soggetti

L'atto costitutivo può riservare una partecipazione agli utili ai promotori e ai soci fondatori.

I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni (art.2340 c.c.).

La stessa disposizione si applica ai soci fondatori (art.2341 c.c.).

Le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale (art.2432 c.c.).

Una quota di utili può essere destinata come compenso degli amministratori: quest'ultimo è fissato dall'atto di nomina o dall'assemblea (art.2389 c.c.). Anche le partecipazioni agli utili degli amministratori devono essere computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale (art.2432 c.c.).

Gli accordi contrattuali possono prevedere la partecipazione agli utili dei dipendenti (art.2102 c.c.). Inoltre l'art.2349 stabilisce che se lo statuto lo prevede, l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate mediante l'emissione di speciali categorie di azioni, per un ammontare corrispondente agli utili stessi con corrispondente aumento del Capitale sociale.

L'assemblea straordinaria può anche deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendente della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi escluso il diritto di voto.

Lo statuto può attribuire privilegi nella ripartizione degli utili a favore dei detentori di speciale categorie di azioni e di altri strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali. In questo caso la società può liberamente, nei limiti posti dalla legge, determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie (art.2348 c.c.).

Si propone il seguente esempio.

Esempio

La società Vigneto Spa ha conseguito nel corso dell'esercizio un utile di €230.000.

Innanzitutto la società avrà rilevato contabilmente al 31/12 l'utile conseguito con la seguente scrittura:

Conto economico	a	Utile dell'esercizio	230.000
-----------------	---	----------------------	---------

L'assemblea della Alfa Spa, dopo aver approvato il bilancio dell'esercizio, decide di ripartire l'utile conseguito come segue:

➔ €11.500 a riserva legale;

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

- ➔ €13.800 a riserva statutaria;
- ➔ €20.470 compenso spettante agli amministratori;
- ➔ €150.000 dividendi assegnati agli azionisti.

Si tenga presente, inoltre, che l'avanzo utili dell'esercizio precedente ammonta a €825, mentre l'avanzo utile dell'esercizio in corso è pari €35.055.

La scrittura contabile è la seguente:

Diversi	a	Diversi		
Utile dell'esercizio			230.000	
Utili a nuovo			825	230.825
	a	Riserva legale	11.500	
	a	Riserva statutaria	13.800	
	a	Amministratori c/utili	20.470	
	a	Azionisti c/dividendi	150.000	
	a	Utili a nuovo	35.055	

Dopo questa scrittura il conto Utile dell'esercizio risulta chiuso.

Come si può notare il conto Utili a nuovo è stato movimentato sia in dare che in avere. In dare viene riportato l'avanzo utile dell'esercizio precedente che va ad aumentare il dividendo da assegnare ai soci, in avere viene riportato l'avanzo utile dell'esercizio in corso.

I conti Riserva legale e Riserva statutaria rappresentano parti ideali del Capitale netto e, più precisamente, delle riserve di utili.

I conti Amministratori c/utili e Azionisti c/dividendi sono conti finanziari che accolgono il debito che la società ha, rispettivamente, verso gli amministratori e gli azionisti per le somme loro dovute. Questi conti vengono chiusi al momento dell'effettivo pagamento del compenso agli amministratori e dei dividendi agli azionisti.

La destinazione dell'utile nelle imprese individuali e società di persone

Come accennato in premessa, anche per i soggetti non obbligati all'approvazione del bilancio di esercizio, qualora adottino il regime di contabilità ordinaria, si pone il problema di rilevare correttamente la destinazione dell'utile di esercizio.

Si ipotizzi un'impresa individuale che chiude l'esercizio con un utile di €50.000.

Esso verrà rilevato contabilmente con la seguente scrittura:

Conto economico	a	Utile dell'esercizio	50.000	
-----------------	---	----------------------	--------	--

Due sono le decisioni che possono essere prese circa la destinazione di tale utile:

- ➔ l'utile conseguito non viene prelevato dall'imprenditore. In questo caso esso rimane investito nell'impresa e viene capitalizzato, cioè viene portato in aumento del Capitale netto;

La scrittura da redigere è la seguente:

Utile dell'esercizio	a	Capitale netto	50.000	
----------------------	---	----------------	--------	--

- ➔ l'utile conseguito viene prelevato dall'imprenditore.

La scrittura da redigere, ipotizzando che la somma sia prelevata con assegno bancario, è la seguente:

Utile dell'esercizio	a	Banca c/c	50.000	
----------------------	---	-----------	--------	--

Spesso l'imprenditore, già nel corso dell'esercizio, effettua dei prelevamenti dell'utile in corso di formazione per far fronte alle proprie spese personali e familiari.

Ipotizziamo che l'imprenditore, nel corso dell'esercizio, abbia effettuato prelevamenti per €10.000.

La scrittura da redigere è la seguente:

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Prelevamenti del titolare	a	Banca c/c		10.000
Nel momento in cui l'imprenditore preleva i restanti €40.000, si registrerà:				
Utile dell'esercizio	a	Diversi		50.000
	a	Prelevamenti del titolare	10.000	
	a	Banca c/c	40.000	

Ovviamente è possibile anche che venga adottata una soluzione intermedia: cioè parte dell'utile viene prelevato dall'imprenditore e parte viene capitalizzato.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016